

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

TAX

NEWSLETTER/1° AGOSTO-15 SETTEMBRE 2019

🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
🐦 [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

PRASSI

- 1.1** 3
 Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212. Richiesta di chiarimenti in merito al corretto coordinamento tra la normativa riferita al Gruppo IVA contenuta nel titolo *V-bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06 aprile 2018 e la normativa in tema di fatturazione delle operazioni prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, con riferimento alle fatture di acquisto ricevute dal Gruppo IVA. Risoluzione Ministeriale n. 72/E del 1° agosto 2019
- 1.2** 4
 Indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale e sull’attività relativa alla consulenza, al contenzioso e alla tutela del credito erariale. Circolare Ministeriale n. 19/E dell’8 agosto 2019
- 1.3** 5
 Esenzione da ritenuta sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese – Articolo 26, comma 5-*bis*, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600-. Risoluzione Ministeriale n. 76/E del 12 agosto 2019
- 1.4** 6
 Interpello art. 11, comma 1, legge 27 luglio 2000, n.212 - Art. 51, comma 1, del TUIR - Tassabilità, in capo ai dipendenti, del servizio di monitoraggio di dati sensibili offerto a questi ultimi dal datore di lavoro. Risoluzione n. 77/E del 12 agosto 2019
- 1.5** 6
 Articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 - Modifiche alla disciplina del *Patent box*, di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Risoluzione n. 81/E del 9 settembre 2019

PRASSI

1.1

Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212. Richiesta di chiarimenti in merito al corretto coordinamento tra la normativa riferita al Gruppo IVA contenuta nel titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06 aprile 2018 e la normativa in tema di fatturazione delle operazioni prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, con riferimento alle fatture di acquisto ricevute dal Gruppo IVA. Risoluzione Ministeriale n. 72/E del 1° agosto 2019

Nel caso di specie, sono stati chiesti dei chiarimenti interpretativi sul coordinamento tra le norme riferite al Gruppo IVA (cfr. il Titolo V-bis del Decreto IVA) e le norme in tema di fatturazione delle operazioni; in particolare, è stato chiesto di *“potere considerare valide, per la registrazione ai fini della detrazione dell'IVA le fatture ricevute per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti del Gruppo IVA che non riportano la partita IVA del Gruppo ma bensì la partita IVA del singolo partecipante ante adesione al Gruppo IVA”*.

È stato precisato che il Gruppo IVA che riceve una fattura con l'errata indicazione della partita IVA *“quand'anche si tratti della partita IVA ante adesione di una delle società del Gruppo”*, ai fini della sua registrazione e dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA relativa deve necessariamente attivarsi per la sua regolarizzazione. Infatti, la fattura ricevuta dal Gruppo IVA con indicazione della partita IVA del singolo aderente ante adesione è da considerarsi irregolare e, dunque, da regolarizzare secondo la modalità indicata dall'articolo 6, comma 8, lettera b) del Decreto Legislativo n. 471/1997 (cfr. il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, Prot. n. 89757/2018, punto 6.4).

Tuttavia, tenuto conto che la disciplina in argomento è di derivazione comunitaria e costituisce un'assoluta novità nel panorama legislativo italiano, con conseguenti difficoltà di carattere interpretativo e applicativo - *“[...] in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza anche operative [...] possano essere fatti salvi eventuali comportamenti difformi posti in essere antecedentemente alla pubblicazione della presente risoluzione, sempre che detti comportamenti non abbiano recato danno all'Erario per il mancato assolvimento dell'imposta dovuta”*¹.

¹ È stato precisato che sebbene a seguito della costituzione del Gruppo IVA gli aderenti perdano l'autonoma soggettività ai fini IVA le dichiarazioni doganali continuano comunque ad essere presentate da ogni singolo soggetto partecipante al Gruppo IVA (cfr. *Comunicato Gruppo IVA - Identificazione ai fini doganali del 24 dicembre 2018*).

1.2

Indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale e sull'attività relativa alla consulenza, al contenzioso e alla tutela del credito erariale.

Circolare n. 19/E dell'8 agosto 2019

La Circolare ha fornito chiarimenti in relazione all'attività di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale e all'attività di consulenza (i.e. trattazione delle istanze di Interpello) da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, le indicazioni fornite riguardano sia le persone fisiche sia le imprese, anche con riferimento alle attività a rilevanza internazionale. In tale ambito, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta (anche) sulla cooperazione amministrativa in campo fiscale, sull'utilizzo dei dati provenienti dallo scambio automatico di informazioni, sugli Accordi preventivi e la risoluzione delle controversie fiscali internazionali e sul regime agevolativo *Patent Box*.

Per quanto concerne lo scambio automatico di informazioni, è stato precisato che negli ultimi anni si è assistito ad una evoluzione delle forme di scambio di informazioni automatizzato relativo, in particolare,

- informazioni di natura reddituale (cfr. la Direttiva 2011/16/UE, *DAC1*);
- informazioni su conti finanziari, secondo il *Common Reporting Standard (CRS)*. Nella Circolare si legge che "si tratta di informazioni su conti finanziari detenuti da persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, contenenti l'identificazione del conto, il relativo saldo e gli eventuali redditi sullo stesso accreditati, che vengono scambiate sulla base sia della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/107/UE (*DAC2*), sia dei pertinenti Accordi multilaterali e bilaterali";
- *ruling* preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Queste informazioni sono scambiate, in via spontanea, sulla base dell'Azione *BEPS 5*, e automaticamente sulla Base di quanto previsto dalla Direttiva 2015/2376/UE (*DAC3*);
- informazioni provenienti dal *Country-by-Country reporting (CbCR)* - cfr. la Direttiva 2016/881/UE (*DAC4*), che ha trasposto nell'Unione Europea il *framework* dell'Azione *BEPS 13*.

La Circolare ha fornito chiarimenti anche relativamente agli interpelli per i nuovi investimenti (di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147) - commentati nella Circolare Ministeriale n. 25/E/2016 - e al regime di adempimento collaborativo (c.d. *cooperative compliance*)².

² I requisiti di accesso a tale regime sono stabiliti dall'art. 7 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128 e dal punto 2 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2016.

1.3

Esenzione da ritenuta sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese - Articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600-. Risoluzione Ministeriale n. 76/E del 12 agosto 2019

La Risoluzione è intervenuta sull'art. 26, comma 5-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, specificando che, sotto il profilo soggettivo, tra i soggetti esteri nei cui confronti trova applicazione la misura agevolativa (i.e. esenzione da ritenuta sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese) prevista dal citato comma 5-bis rientrano gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti. Come precisato nella Circolare Ministeriale 1° marzo 2002, n. 23/E, per investitore istituzionale estero "si intende l'ente che, indipendentemente dalla veste giuridica e dal trattamento tributario cui i relativi redditi sono assoggettati nel Paese in cui lo stesso è costituito, ha come oggetto della propria attività l'effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi".

Rilevano soltanto gli investitori istituzionali esteri soggetti a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti; la vigilanza deve essere verificata indifferentemente con riferimento al soggetto investitore, ovvero al soggetto incaricato della gestione, a seconda del modello di vigilanza prudenziale che è adottato nel Paese in cui l'organismo è istituito (cfr. le Circolari Ministeriali n. 2/E/2012 e n. 19/E/2013). Inoltre, gli investitori istituzionali esteri devono essere costituiti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni - Paesi "White list" - di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni.

Nel caso di specie³, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i Fondi esteri possano rientrare tra gli investitori istituzionali esteri a cui fa riferimento il citato comma 5-bis in considerazione del fatto che si tratta di OICR esteri:

- costituiti nella forma giuridica di *limited partnership*;
- istituiti nel Regno Unito;
- il cui soggetto gestore è una società istituita nel Baliaggio di *Guernsey* e soggetto;
- alla vigilanza della GFSC.

³ Che può essere sintetizzato nei termini che seguono. Il soggetto istante è una società di gestione con sede legale in *Guernsey* che gestisce fondi d'investimento costituiti nella forma di *limited partnership* di diritto inglese; l'attività del gestore è autorizzata e vigilata dalla *Guernsey Financial Services Commission* (GFSC). I Fondi intendono investire in società operante nel campo del trasporto marittimo.

1.4

Interpello art. 11, comma 1, legge 27 luglio 2000, n.212 - Art. 51, comma 1, del TUIR - Tassabilità, in capo ai dipendenti, del servizio di monitoraggio di dati sensibili offerto a questi ultimi dal datore di lavoro. Risoluzione n. 77/E del 12 agosto 2019

Nel caso di specie, la società istante intende distribuire in Italia i servizi di monitoraggio del c.d. “*dark web*” mediante apposita piattaforma realizzata con l’obiettivo di prevenire e di minimizzare i potenziali danni derivanti dal furto d’identità e di altri dati sensibili.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il servizio di monitoraggio dei dati offerto dalla società ai dipendenti non sia fiscalmente rilevante in capo a questi; la società, in qualità di sostituto di imposta, non è tenuta ad applicare le relative ritenute, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Sono stati richiamati i seguenti documenti di prassi:

- la Circolare Ministeriale 23 dicembre 1997, n. 326 (par. 2.1), relativa alle polizze assicurative e alla disciplina dei premi versati dal datore di lavoro;
- la Circolare Ministeriale 4 marzo 1999, n. 55 (par. 2.2), in relazione al trattamento fiscale dei contributi per assistenza sociale versati dal datore di lavoro;
- la Risoluzione Ministeriale 9 settembre 2003, n. 178/E;
- la Risoluzione Ministeriale 7 dicembre 2007, n. 357/E (relativa al trattamento fiscale del rimborso dei costi dei collegamenti telefonici accordato al personale in telelavoro).

1.5

Articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 - Modifiche alla disciplina del *Patent box*, di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Risoluzione n. 81/E del 9 settembre 2019

La Risoluzione ha fornito chiarimenti in relazione alla disciplina del *Patent Box*, di recente modificata dall’art. 4 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto Crescita), con particolare riferimento agli adempimenti dichiarativi.

Si ricorda che a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del *Decreto Crescita* (i.e. 1° maggio 2019), i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime *Patent Box* possono scegliere, in alternativa alla procedura prevista dall’art. 31-ter del Decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, ove applicabile, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione.

È stato precisato che “[...] i soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso al 1° maggio 2019, [scadente anteriormente al 31 dicembre 2019] che utilizzano per tale periodo il modello di dichiarazione “Redditi 2019-SC” o il modello di dichiarazione “Redditi 2019-ENC”, esercitano l’opzione di cui al punto 1 del provvedimento e, al contempo, comunicano il possesso della documentazione indicando il codice “1” nel campo “Situazioni particolari” posto nel frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro “Altri dati”.

Inoltre, “I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso al 1° maggio 2019, [scadente anteriormente al 31 dicembre 2019] non obbligati all’attivazione delle procedure previste dall’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, possono comunicare, al fine di beneficiare dell’agevolazione [...] il possesso della documentazione indicando nello stesso campo “Situazioni particolari” il codice “2”.

Sulla tematica, si rimanda a quanto previsto nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 658445/2019, rubricato “Attuazione della disciplina di cui all’articolo 4 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 151 del 29 giugno 2019 (Suppl. ordinario n. 26), concernente le modifiche alla disciplina del Patent Box, di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

Tale Provvedimento è intervenuto anche sul tema della idonea documentazione, specificando che “la documentazione idonea è costituita da un documento, articolato in due sezioni, A e B, contenenti i dati, le informazioni e gli elementi di seguito elencati:

Sezione A

1. *Struttura partecipativa dell’impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari: tali informazioni possono essere fornite attraverso uno o più organigrammi, accompagnati da una nota che dia evidenza delle eventuali operazioni straordinarie di riorganizzazione, acquisizioni e dismissioni aziendali occorse nel periodo di imposta cui l’agevolazione Patent Box fa riferimento; [...]”.*

TAX NEWSLETTER | 1° AGOSTO - 15 SETTEMBRE 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 15 SETTEMBRE 2019.
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRÀ LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM